



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N.RO 31

CONVENZIONE PER LA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL CONSORZIO BIM CHIESE IN FAVORE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA PRESENTI SUL TERRITORIO DEL CONSORZIO BIM CHIESE. QUINQUENNIO 2026-2030. ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **28** del mese di **ottobre** ad ore **18.30** presso la sede consortile in Via Oreste Baratieri n. 11 in Borgo Chiese, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 delle *Norme sullo svolgimento di riunioni collegiali in modalità di videoconferenza e relative riprese audio-visive* si riunisce in modalità in presenza con avviso prot. 1457 dd. 21.10.2025 l'Assemblea consortile regolarmente convocata ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello Statuto consortile

Referto di pubblicazione

Il presente verbale viene pubblicato il giorno

29.10.2025

all'albo telematico del Consorzio come previsto dall'art. 183 della L.R.03.05.2018 n.2 dove rimarrà in pubblicazione per 10 (dieci) giorni consecutivi.

Il Segretario
Fioroni dr.ssa
Lara

AMMINISTRATORI		PRESENTE		ASSENTE
		IN LOCO	DA REMOTO	
Cortella	Claudio	X		
Armani	Antonio	X		
Salvadori	Frank	X		
Maestri	Attilio	X		
Andreolli	Remo	X		
Bugna	Virginio	X		
Tiboni	Luca	X		
Cimarolli	Igor	X		

Assiste il segretario consortile Fioroni dr.ssa Lara

Effettuato l'appello nominale degli amministratori a cura del segretario consortile, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente Cortella arch. Claudio avanza la seguente proposta di deliberazione

Lo Statuto del Consorzio BIM, come modificato con deliberazione n. 13 di data 26.03.2021, all'articolo 2 "Scopi e attività" dispone che il Consorzio BIM contribuisce al progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Chiese. Al comma 7, lett. a) esplicitamente prevede che il Consorzio possa promuovere attività e servizi tendenti allo sviluppo delle attività sociali, culturali, turistiche e produttive, da realizzare sia singolarmente sia in forma associata.

L'art. 2 comma 3 dello statuto dispone che ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il Consorzio cura l'incasso dei sovracanonici e provvede alla gestione del fondo comune da impiegarsi per le finalità istituzionali.

L'art. 1 comma 2 del regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio consorziale, nel testo vigente, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, finanziamenti, benefici economici e patrocini a enti che operano anche nel settore del turismo.

L'art. 1 comma 3 del medesimo regolamento stabilisce che in riferimento a quanto previsto art. 12 della L. n. 241/1990 s.m.i. e dall'art. 19 della L.P. n. 23/1992 s.m.i., con le procedure, i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento si vuole assicurare la massima trasparenza all'azione amministrativa per il raggiungimento degli scopi del Consorzio così come definiti dall'art. 2 dello Statuto.

L'art. 2 dello statuto consortile che nel fissare gli scopi consortili incentiva ogni iniziativa o attività diretta a contribuire al progresso economico e sociale della popolazione e del territorio del B.I.M. del Chiese.

L'art. 3bis del medesimo regolamento prevede la facoltà di deliberare contributi o trasferimenti in favore di enti e/o istituzioni pubbliche e/o private il cui fine statutario persegua la promozione territoriale, i valori culturali, le competenze, le tradizioni.

Il regolamento dei contributi approvato in ultima modifica con deliberazione di Assemblea consortile n.19 del 22 ottobre 2024 all'art. 3bis "*Contributi e/o trasferimenti a enti ed istituzioni*" prevede la facoltà di deliberare contributi o trasferimenti in favore di enti e/o istituzioni pubbliche e/o private a sostegno dell'attività ordinaria svolta dall'ente ovvero di interventi straordinari adeguatamente documentati, il cui fine statutario consista nell'erogazione di servizi essenziali ed indispensabili. Prevede inoltre la facoltà di stipulare convenzioni o aderire ad accordi di programma con altri enti pubblici territoriali finalizzati al perseguimento di un interesse pubblico coerente con le finalità previste dallo statuto consortile.

Disciplina europea sugli Aiuti di Stato. È servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) il servizio classificato tale dall'autorità pubbliche.

I servizi di interesse generale (SIG) sono un pilastro portante del modello sociale europeo e di un'economia sociale di mercato e tra essi figurano settori cruciali per lo sviluppo della comunità sociale quali la cultura e l'istruzione.

Ai sensi dell'art. 107 TFUE gli aiuti di Stato "sono incompatibili con il mercato interno nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

Non si ha “aiuto di Stato” qualora anche una sola delle quattro condizioni richieste dall’art.107 (fonte pubblica delle risorse, vantaggi a favore di soggetti esercenti attività economica, effetto falsante sulla concorrenza, effetto sugli scambi tra Stati membri) non sussista.

Pertanto, trattandosi di intervento pubblico non riconducibile negli “aiuti di Stato” non è soggetto all’obbligo di preventiva notificazione alla Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 TFUE, all’obbligo di comunicazione in caso di regime di esenzione, e neppure all’obbligo di trasmissione delle informazioni al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e relativo obbligo di interrogazione dello stesso, previsti dalla legge europea per il 2014 (Legge 29 luglio 2015 n.115 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea” e art. 52 della legge 24 dicembre 2012 nr. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”) quali condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti.

Alla luce delle argomentazioni sommariamente qui illustrate, si reputa non applicabile la disciplina degli aiuti di Stato al trasferimento finanziario disposto con questo provvedimento a favore dell’ente beneficiario, il quale svolge un servizio pubblico essenziale riconducibile nella categoria dei servizi di interesse non economico generale (SINEG).

Nel corso dell’anno 2022 il Consorzio BIM Chiese ha assunto una strategia operativa che come elemento strategico l’instaurazione di rapporti pluriennali di collaborazioni con enti e/o istituzioni pubbliche e/o private il cui fine statutario consista nell’erogazione di servizi essenziali ovvero nel perseguimento di un interesse pubblico coerente con le finalità previste dallo statuto consortile.

La stipula di accordi pluriennali di collaborazione permette di perseguire l’obiettivo dell’efficientamento e della semplificazione dell’azione amministrativa attraverso l’economicità dell’azione amministrativa semplificando l’accesso al finanziamento consortile, l’efficienza della programmazione finanziaria degli investimenti di medio termine, l’efficacia della programmazione delle attività istituzionali su un orizzonte temporale di media durata.

Con la Delibera di Assemblea consortile n. 13 dd. 26.07.2023 si è avuta l’approvazione della convenzione triennale per la compartecipazione finanziaria del Consorzio Bim del Chiese in favore delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona presente sul territorio della Valle del Chiese per il triennio 2023 – 2025.

Successivamente con la Delibera di Assemblea consortile n. 22 dd. 23.11.2023 si è avuta l’approvazione della medesima convenzione triennale per la compartecipazione finanziaria del Consorzio Bim del Chiese in favore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona presente sul territorio del centro abitato di Tiarno di Sopra, porzione del territorio del comune di Ledro ricadente nel bacino orografico del Consorzio BIM Chiese, per il triennio 2023 – 2025.

Riscontrata la volontà delle parti di voler rinnovare il rapporto di collaborazione istituzionale sperimentato con le precedente convenzione triennale, i cui esiti hanno largamente soddisfatto le aspettative attese, il Consorzio BIM Chiese ha proposto alle APSP, che hanno espresso unanime il consenso, di redigere una nuova convenzione comprendente tutte le APSP presenti sul territorio del Consorzio BIM Chiese, prevedendone la durata quinquennale dimodoché l’attività di programmazione risulti coincidente con la durata del mandato amministrativo del consorzio.

Appurato, pertanto, che la convenzione oggetto di esame ha le medesime finalità e modalità di funzionamento per tutte le APSP sottoscrittrici, fatta salva la diversa modalità di determinazione dell’entità del contributo che è determinato in base al numero di posti convenzionati, il cui fine

ORIGINALE

perseguito è di assicurare, sostenere ed incentivare la programmazione e lo svolgimento di attività convenzionate erogate a favore degli ospiti mediante attivazione di progetti per lavori di utilità collettiva individuate in Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli (progetti quali 3.3D, 3.3E, 3.3F, Progettone e Progettone Stagionale), nonché per la realizzazione di progetti di sostegno, potenziamento e miglioramento della qualità di vita degli ospiti medesimi.

A seguito dei colloqui intercorsi il Consorzio ha trasmesso alle Aziende Pubbliche ai Servizi alla Persona bozza di convenzione quinquennale per la compartecipazione finanziaria consortile come sopra illustrata, in data 08.10.2025 prot. 1361 ricevendo incondizionato apprezzamento con risposta:

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Rosa dei Venti	prot. 1369 dd. 09.10.2025
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Odone Nicolini	prot. 1446 dd. 21.10.2025
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo	prot. 1390 dd. 14.10.2025
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giacomo Cis	prot. 1393 dd. 14.10.2025

Appurato che il valore complessivo del finanziamento disciplinato dalla presente convenzione presenta un valore annuale di Euro 200.000,00 corrispondente ad un costo complessivo per il quinquennio 2026-2030 di Euro 1.000.000.000,00 (un milione).

Appurato che gli stanziamenti assegnati a ciascuna APSP rimangono costanti per tutta la durata della convenzione e sono ripartiti come di seguito determinato:

APSP	Finanziamento Bim per annualità	Finanziamento BIM per 5 annualità
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Rosa dei Venti	67.420,00 €	337.100,00 €
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Odone Nicolini	69.495,00 €	347.475,00 €
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo	58.085,00 €	290.425,00 €
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giacomo Cis	5.000 €	25.000 €
TOTALE	200.000,00 €	1.000.000,00 €

Visto ed esaminato lo schema di convenzione quinquennale per la compartecipazione finanziaria del Consorzio Bim del Chiese in favore delle Aziende Pubbliche alla Persona, composto da n.18 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione.

Dato atto che la citata convenzione prevede la durata di cinque anni dal 2026 al 2030 e non è ammessa alcuna forma di proroga della presente convenzione.

Preso atto che il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Rilevato che l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che la gestione di spesa avviene appunto attraverso atti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali disposte le spese ed assunte le relative obbligazioni si impegna la spesa.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, né nei confronti dei Funzionari che hanno espresso i pareri né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente.

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. m) dello statuto consortile

L'ASSEMBLEA

Udita la relazione;

VISTI

- lo Statuto consorziale approvato con deliberazione assembleare n. 13 del 26.03.2021;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione dell'Assemblea generale n.25 del 28.12.2022;
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027, approvato con deliberazione Assemblea n. 24 di data 23.12.2024;
- Il Bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione assembleare nr. 25 di data 23.12.2024;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 14.01.2025;
- Il P.I.A.O. 2023-2025, aggiornamento annualità 2025, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 18 di data 01.04.2025;
- il decreto sindacale di nomina dei responsabili servizi e di nomina dei sostituti;
- il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario consortile in qualità di responsabile area amministrativa-affari generali ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);
- il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario previsto dagli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);

VISTI INOLTRE:

- l'art. 126 del Codice degli Enti locali, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige L.R. 3 maggio 2018, n. 2

ORIGINALE

- il D.Lgs. 118/2011 e l'Allegato 4/1, nella versione attualmente vigente;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42)
- visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0, astenuti n.0, su n.8 presenti, espressi per alzata di mano il cui esito è proclamato dal Presidente della seduta;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa qui richiamate e confermate, la convenzione per la compartecipazione finanziaria del Consorzio Bim Chiese in favore delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona presenti sul territorio del Consorzio BIM Chiese, di seguito individuate, per il quinquennio 2026-2030, allegata sub lett a) al presente provvedimento, composta da nr. 18 articoli.
2. Di dare atto che non è ammessa alcuna forma di proroga della presente convenzione;
3. Di autorizzare il Presidente del Consorzio BIM Chiese alla sottoscrizione della convenzione e ad apportarvi eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
4. Di approvare l'assegnazione del contributo economico alle APSP annualità 2026-2030 posto a carico del Bilancio di previsione 2025-2027 del Consorzio BIM Chiese pari ad Euro 200.000,00 annui e così per un costo complessivo di Euro 1.000.000,00 per il quinquennio, così determinato:

APSP	Finanziamento Bim per annualità	Finanziamento BIM per 5 annualità
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Rosa dei Venti	67.420,00 €	337.100,00 €
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Odone Nicolini	69.495,00 €	347.475,00 €
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo	58.085,00 €	290.425,00 €
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giacomo Cis	5.000 €	25.000 €
TOTALE	200.000,00 €	1.000.000,00 €

5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000.000,00 trova copertura nel Bilancio di previsione 2025-2027 per € 750.000,00 al capitolo di spesa n. 2020, p.f. 1.04.01.2, missione 12 programma 5, contenente apposito e sufficiente stanziamento, con imputazione per € 150.000,00 a ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, ed impegno all'assunzione della

ORIGINALE

spesa per gli anni 2028, 2029 e 2030, e per € 250.000,00 al capitolo di spesa n. 2260, p.f. 1.04.02.5, missione 12 programma 3, contenente apposito e sufficiente stanziamento, con imputazione per € 50.000,00 a ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, ed impegno all'assunzione della spesa per gli anni 2028, 2029 e 2030;

6. Di demandare al responsabile del servizio competente l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per dare compiuta attuazione al deliberato;
7. Di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del RUP e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al codice di comportamento dei dipendenti comunali;
8. Di dare atto che trattandosi di servizi essenziali riconducibili alla categoria dei servizi SINEG il contributo economico di cui alla presente convenzione rimane escluso dall'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato e del RNA;
9. Di trasmettere la presente deliberazione alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona summenzionate;
10. Di trasmettere la presente deliberazione presenti sul territorio che vi aderiscono;
11. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, c.5, della L.R. 03.05.2018 n.2 (Codice Enti Locali);
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 (ultimi due strumenti alternativi tra essi)

ORIGINALE

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto
Lì, 28.10.2025

IL PRESIDENTE – Claudio Cortella

IL SEGRETARIO CONSORTILE – Lara Fioroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario consortile certifica che la presente deliberazione

☒diviene esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del C.E.L. approvato con L.R. n.2 del 03.05.2018

☐dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018

Lì, 29.10.2025

IL SEGRETARIO CONSORTILE - Lara Fioroni